

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE DI 24 POSTI + 6 EVENTUALI. PERIODO 1° GENNAIO 2015/31 DICEMBRE 2015, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN MASSIMO DI UN ULTERIORE ANNO.

art. 1

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri di gestione e specificatamente:

- a) le retribuzioni al personale, compresi gli oneri assicurativi, previdenziali, fiscali e di ogni altro genere;
- b) il reperimento e la disponibilità, per il periodo di affidamento, di idonei locali siti nel concentrico urbano, muniti di tutte le autorizzazioni tecnico amministrative e sanitarie previste dalla legislazione vigente (da esibire preventivamente all'Amministrazione) e conformi alle caratteristiche individuate all'art. 3;
- c) l'alimentazione da somministrare ai bambini ed al personale;
- d) il materiale per l'igiene dei bambini;
- e) la pulizia dei locali, da effettuarsi con proprio personale, e la fornitura del materiale per la pulizia;
- f) l'acqua potabile, l'energia elettrica, il gas e le spese telefoniche (compresi gli allacciamenti iniziali);
- g) la fornitura del materiale di cucina, didattico e ludico;
- h) le riparazioni al materiale ed agli arredi;
- i) i premi di assicurazione R.C. per danni causati a persone e cose in dipendenza della gestione e i premi di assicurazione contro gli infortuni, invalidità permanente e temporanea e decesso a favore dei bimbi accolti nell'asilo nido convenzionato;
- l) l'ordinaria e la straordinaria manutenzione dello stabile destinato a nido e sue pertinenze (comprese le aree verdi);
- m) le spese di riscaldamento e di manutenzione delle caldaie.

art. 2

Il gestore è tenuto a dotare i locali di tutti i mobili e delle attrezzature, del materiale ludico e di quanto altro occorra per una gestione ottimale dei servizi.

Detto materiale dovrà essere – a cura del gestore – tenuto costantemente efficiente e completo durante l'intera durata della gestione.

art. 3

L'asilo nido dovrà essere ubicato in locali privi di barriere architettoniche e idonei a garantire il conseguimento delle finalità dei servizi, individuate all'art. 2 del vigente regolamento Comunale in materia.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: _____

I locali devono altresì essere funzionali a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 3 del citato regolamento e in particolare alle disposizioni previste all'art. 1 degli standard strutturali dei servizi socio-educativi, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 2883/2008 e successive integrazioni e modifiche di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 2630/2009.

I locali destinati ai bambini dovranno essere, di preferenza, situati al piano terreno.

In un vano appositamente predisposto e separato dagli altri locali della struttura, dovrà trovare collocazione una cucina professionale adeguatamente attrezzata per il confezionamento dei pasti sia dei minori sia del personale.

La struttura dovrà disporre di un'area esterna adiacente idoneamente attrezzata con strutture fisse e mobili, utilizzabile per attività all'aperto dei bambini.

La superficie interna calpestabile dovrà essere pari ad almeno mq. 300.

La capienza dei locali dovrà essere utile ad accogliere almeno 30 bambini (24 bambini + 6 eventuali).

art. 4

Possono accedere al nido i bambini dai nove mesi ai tre anni di età che non risultino affetti da malattie contagiose, secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa regionale e dal Regolamento Comunale vigenti.

Il numero massimo delle iscrizioni è fissato in 30. In condizioni normali il nido funzionerà con 24 posti disponibili. Su specifica richiesta dell'Amministrazione, potrà essere attivata la progressiva fruizione di ulteriori 6 posti, previo immediato adeguamento e integrazione del numero del personale operante e delle relative ore di lavoro, come meglio precisato al successivo art. 8 del presente capitolato. L'integrazione verrà richiesta dall'Amministrazione in presenza di domande di ammissione al nido inevase.

Ogniqualevolta, per effetto di ritiri e/o rinunce, i bambini iscritti dovessero tornare a 24 o meno, dovranno essere ripristinate le precedenti condizioni organizzative.

art. 5

Le domande di ammissione devono essere presentate all'Ufficio comunale dei Servizi Sociali con le modalità e le direttive fissate dall'amministrazione, la quale fissa altresì l'ammontare delle singole quote dovute dalle famiglie.

art. 6

Spettano all'amministrazione le direttive di massima, il coordinamento e il controllo operativo dell'assemblea generale dell'Asilo Nido, fatti salvi i compiti dell'Assemblea Generale dell'asilo nido, come risultanti dal punto 3.2 – lettera e) delle direttive regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale nr. 2883/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione ha la facoltà di autorizzare i rappresentanti dei genitori ad effettuare visite presso le strutture durante l'orario di apertura dandone preventiva comunicazione al gestore.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: _____

art. 7

L'asilo nido dovrà rimanere aperto e funzionante tutto l'anno, per cinque giorni settimanali (chiusura il sabato e la domenica) e con il seguente orario giornaliero: dalle 7,30 alle 17,30. L'amministrazione si riserva di apportare – con apposito provvedimento – eventuali cambiamenti negli orari di apertura.

E' consentita la chiusura all'utenza per 12 giorni all'anno in periodi da concordare annualmente con l'Amministrazione, tenuto conto dei momenti di minore afflusso dell'utenza. Dei 12 giorni previsti 5 giorni non verranno retribuiti al gestore e il compenso mensile viene proporzionalmente ridotto osservando i criteri indicati dall'art. 12, comma 5 – della convenzione.

Eventuali periodi di chiusura per manutenzione straordinaria della struttura, devono essere previamente concordati e autorizzati dall'Amministrazione.

Durante i periodi di chiusura per manutenzione straordinaria della struttura, il compenso mensile viene proporzionalmente ridotto osservando i criteri indicati dall'art. 12, comma 5 – della convenzione.

art. 8

Il gestore, ai sensi di quanto previsto dagli standard gestionali dei servizi socio-educativi, stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale nr. 2883/2008 e successive modifiche ed integrazioni deve mettere a disposizione e garantire la quotidiana presenza in ogni asilo nido del seguente personale:

- a) 1 coordinatore con funzioni direttive;
- b) personale educativo (in numero tale da garantire il rispetto del rapporto medio educatore-bambini 1 a 6);
- c) personale addetto ai servizi generali (cucina, guardaroba, lavanderia, pulizia, ecc.) nel rispetto del rapporto 1 a 18.

In considerazione dell'orario giornaliero prolungato, dei periodi di congedo e di assenze di personale per vari motivi, dell'attività di programmazione pedagogica e gestionale, il gestore dovrà usufruire costantemente almeno del seguente personale fisso:

1. qualora vengano usufruiti esclusivamente 24 posti:

- 1 coordinatore a tempo parziale (24 ore a settimana);
- 4 educatori a tempo pieno;
- 1 educatore a tempo parziale (15 ore a settimana);
- 1 cuoca a tempo parziale (30 ore a settimana);
- 1 addetto all'infanzia con funzioni non educative a tempo pieno;
- 1 addetto all'infanzia con funzioni non educative a tempo parziale (17 ore a settimana).

2. qualora, su richiesta dell'Amministrazione, venga attivata la progressiva fruizione di ulteriori posti (fino ad un massimo di 6):

- 1 educatore a tempo pieno.

Il monte ore settimanale della cuoca dovrà essere aumentato di 2,5 ore.

Il monte ore settimanale degli addetti all'infanzia con funzioni non educative dovrà essere aumentato, rispetto a quanto indicato al punto 1., di ulteriori 5 ore ogni ulteriori 3 posti usufruiti o frazioni di 3.

Il monte ore settimanale del coordinatore dovrà essere aumentato, rispetto a quanto indicato al punto 1., di ulteriori 7 ore ogni ulteriori 3 posti usufruiti o frazioni di 3.

art. 9

Il coordinatore dell'asilo nido è il responsabile del servizio e del buon funzionamento dello stesso e svolge i compiti e le funzioni indicati all'art. 8 della citata l.r. 11/2006.

Il coordinatore dovrà partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento allargate a tutti i coordinatori degli asili nido comunali, con le finalità tra l'altro, di programmare e organizzare proposte/iniziativa educative comuni a tutti i citati servizi.

art. 10

Il personale educativo con il supporto, la collaborazione e la supervisione del coordinatore dell'asilo nido di cui al precedente articolo, svolge i compiti e le funzioni indicati all'art. 9 della l.r. 11/2006.

art. 11

Il personale addetto ai servizi generali svolge i compiti e le funzioni indicati all'art. 10 della l.r. 11/2006.

art. 12

Il personale assente deve essere immediatamente sostituito dal gestore per assicurare il regolare funzionamento del servizio e mantenere costantemente i parametri di cui al precedente art. 8 lettere a), b) e c).

Tutto il personale presta la propria attività senza vincolo di subordinazione all'Amministrazione, ispirandosi eventualmente ai criteri informativi del lavoro di gruppo.

Il gestore deve garantire la copertura assicurativa e previdenziale del personale adibito alla gestione, ai sensi di Legge.

art. 13

Presso ogni nido è costituita l'Assemblea generale dell'asilo nido, ai sensi del punto 3.2 della deliberazione di Giunta Regionale 2883/2008.

art. 14

Il personale operante nelle strutture è tenuto a partecipare ai corsi organizzati dalla Regione, qualora i corsi siano aperti anche al personale dei gestori degli Asili Nido; in tal caso, analogamente a quanto avviene per gli Asili Nido gestiti direttamente dall'Amministrazione, il servizio potrà essere temporaneamente sospeso.

art. 15

L'Amministrazione consegnerà al coordinatore dell'Asilo Nido la documentazione relativa alle segnalazioni dell'équipe territoriale per l'inserimento di bambini con eventuali problematiche.

Al momento della dimissione detta documentazione sarà riconsegnata all'Amministrazione.

art. 16

Il gestore farà pervenire all'Amministrazione, entro la prima settimana del mese successivo il prospetto delle giornate di presenza di ogni bambino, compilato e firmato dal coordinatore.

art. 17

Il menù dettagliato sotto il profilo qualitativo e quantitativo e le relative tabelle dietetiche da osservare per gli alimenti e le bevande da somministrare ai bambini sono allegati alla presente convenzione.

Tutti i pasti devono essere preparati e confezionati con alimenti freschi presso la cucina esistente nella struttura.

Nell'ambito del menù di cui sopra, almeno il pane, la pasta, l'olio, gli yogurt e i succhi di frutta dovranno essere di produzione biologica. La frutta somministrata dovrà essere prioritariamente di produzione biologica.

Nell'eventualità di difficoltà di approvvigionamento dei cibi biologici citati, su espressa autorizzazione del Comune di Aosta, gli stessi potranno essere sostituiti con altri cibi di produzione biologica.

Il Comune si riserva di apportare al menù le modifiche ritenute opportune, nonché quelle conseguenti all'adeguamento a eventuali nuove direttive regionali in materia.

art. 18

L'assistenza e la vigilanza igienico-sanitaria e sociale verrà assicurata al nido dai competenti servizi distrettuali dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, come previsto dalla citata normativa regionale vigente.

art. 19

La gestione verrà effettuata nel rispetto delle norme stabilite dal vigente "Regolamento Comunale in materia di asili nido".

Il gestore informerà tempestivamente l'Amministrazione sulla mancata frequenza di un minore senza giustificato motivo, dopo aver fatto gli opportuni accertamenti.

Il posto resosi vacante sarà quindi a disposizione per una eventuale ammissione in base alla graduatoria vigente.

art. 20

Il controllo operativo sulla gestione, il coordinamento e le linee direttive competono all'Amministrazione, che li esercita tramite propri amministratori e funzionari, all'uopo incaricati, i quali hanno libero accesso in qualsiasi momento alle strutture.

art. 21

Al termine della gestione dovrà essere assicurato adeguato passaggio di consegne, secondo modalità da concordare con l'Amministrazione, a favore di nuovo gestore.